Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 aprile 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 gennaio 1979.

Sostituzione di un componente effettivo e di un componente supplente del Comitato nazionale per i problemi della popolazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1976 col quale viene costituito, per un triennio, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato nazionale col compito di studiare il problema della popolazione nei suoi molteplici aspetti e di coordinare le iniziative, anche allo scopo di consentire una migliore partecipazione italiana alle riunioni promosse dalle organizzazioni internazionali sul problema sopra citato;

Visti i successivi decreti in data 27 gennaio 1977 e 10 febbraio 1978 coi quali è stata modificata la composizione del Comitato medesimo;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione di due componenti del Comitato sopra indicato;

Decreta:

Il primo dirigente dott. Vittorio Raimondo e il consigliere di legazione dott. Roberto Nigido sono nominati componenti del Comitato nazionale della popolazione in sostituzione rispettivamente del cons. dott. Eduardo Di Salvo e del cons. di legazione Hoor Tempis Livi Tibor.

Nel comitato predetto il dott. Vittorio Raimondo è rappresentante effettivo di questa Presidenza del Consiglio e il cons. di legazione dott. Roberto Nigido è rappresentante supplente del Ministero degli affari esteri.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1979

Il Presidente: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1979
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 297

(3677)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1979.

Costituzione del comitato di gestione dell'Istituto centrale per il restauro.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sull'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, con il quale si prevede la costituzione del comitato di gestione dell'Istituto centrale per il restauro composto tra l'altro:

alla lettera *c*) da due funzionari della carriera direttiva appartenenti, rispettivamente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero del tesoro;

alla lettera *d*) da due rappresentanti del personale in servizio presso l'Istituto eletti dal personale stesso secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente il « regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari, ai sensi dell'art. 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 »;

al secondo comma dal segretario del comitato di gestione, le cui funzioni debbono essere esercitate da un impiegato dell'ufficio amministrativo dell'istituto;

Considerato che i due rappresentanti titolari e i due rappresentanti supplenti del personale in servizio presso l'Istituto sono stati eletti secondo le modalità stabilite dal citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Ritenuto di dover procedere a norma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, alla nomina dei membri di cui alle lettere *c*) e *d*) ed al secondo comma dell'art. 19 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 805;

Decreta:

Il comitato di gestione dell'Istituto centrale per il restauro è composto, per la durata di un quadriennio, dai seguenti componenti:

quale rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali, la dott.ssa Emma Sternotti consigliere del ruolo della carriera direttiva della amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali, in servizio presso l'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici; è revocato il decreto ministeriale 30 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1978, registro n. 12, foglio n. 327, relativo al rag. Silvio Rossi;

quale rappresentante del Ministero del tesoro, la dott.ssa Fernanda Nardini Di Gregorio, 1° dirigente del ruolo della Ragioneria generale dello Stato del Ministero del tesoro in servizio presso l'ufficio della ragioneria dell'Azienda interventi mercato agricolo;

quali rappresentanti titolari, il sig. Alberto Di Majo e la sig.na Paola Fiorentino e, quali rappresentanti supplenti, il sig. Renato Pennino e la sig.ra Amelia Agresti Milardi, del personale in servizio presso l'Istituto, eletti dal personale stesso secondo le modalità stabilite dal citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

quale segretario, il rag. Livio De Francesco, direttore di sezione del ruolo della carriera direttiva della amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali, in servizio presso l'Istituto centrale per il restauro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1979

Il Ministro: ANTONIOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1979
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 196

(3747)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1979.

Approvazione dei piani tecnici dei distretti telefonici di Albenga, Camerino, Campobasso, Chiavenna, Chieti, Este, Fabriano, Fornovo di Taro, Gorizia, Grosseto, Imperia, La Spezia, Mirandola, Porretta Terme, Rieti, Rovigo, San Benedetto del Tronto, Savona, Spilimbergo, Sulmona, Susa, Vigevano e della ripartizione in reti urbane dei distretti medesimi.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 27 luglio 1970, e successive modifiche;

Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1976, n. 800, concernente le norme in materia di tariffe telefoniche;

Visti i piani tecnici dei distretti di Albenga, Camerino, Campobasso, Chiavenna, Chieti, Este, Fabriano, Fornovo di Taro, Gorizia, Grosseto, Imperia, La Spezia, Mirandola, Porretta Terme, Rieti, Rovigo, San Benedetto del Tronto, Savona, Spilimbergo, Sulmona, Susa, Vigevano, presentati dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e della automazione, espresso nella 7ª adunanza tenuta il 24 luglio 1978;

Sentito il parere favorevole del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nella 1448ª adunanza del 29 novembre 1978;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e della automazione e dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nei pareri espressi nelle rispettive adunanze citate nel preambolo, i piani tecnici dei distretti di Albenga, Camerino, Campobasso, Chiavenna, Chieti, Este, Fabriano, Fornovo di Taro, Gorizia, Grosseto, Imperia, La Spezia, Mirandola, Porretta Terme, Rieti, Rovigo, San Benedetto del Tronto, Savona, Spilimbergo, Sulmona, Susa e Vigevano, che, tra l'altro, comportano:

la costruzione e l'ampliamento delle centrali urbane ed extraurbane, nonché delle reti urbane ed extraurbane;

i lavori edili relativi alle opere anzidette.

Gli impianti e le opere previste nei suddetti piani tecnici hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Art. 2.

E' approvata la seguente ripartizione in settori e reti urbane dei distretti:

Settori —	Reti urbane —	Comuni serviti —
	Distretto di Albenga	
1. Albenga	1. Albenga	1. Albenga
		2. Cisano sul Neva
		3. Garlenda
		4. Ortovero
		5. Villanova d'Albenga
	2. Casanova Lerrone	6. Casanova Lerrone
	3. Castelbianco	7. Castelbianco
		8. Nasino
	4. Vendone	9. Vendone
		10. Arnasco
		11. Onzo
	5. Zuccarello	12. Zuccarello
		13. Castelvecchio di Rocca Barbena
		14. Erli
2. Alassio	1. Alassio	1. Alassio
		2. Andora
		3. Laigueglia
	2. Stellanello	4. Stellanello
		5. Testico
3. Ceriale	1. Ceriale	1. Ceriale
		2. Belestrino
		3. Boissano
		4. Borghetto Santo Spirito
		5. Toirano

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
	Distretto di Camerino	
1. Camerino	1. Camerino	1. Camerino
		2. Castelraimondo
		3. Fiordimonte
		4. Gagliole
		5. Muccia
		6. Pievebovigliana
		7. Pioraco
		8. Sefro
		località San Lorenzo in Colpolina, Collevecchio e Fossa (frazioni del comune di Fiastra)
	2. Fiastra	9. Fiastra (escluse le località San Lorenzo in Colpolina, Collevecchio e Fossa)
		10. Acquacanina
		11. Bolognola
	3. Fiuminata	12. Fiuminata
	4. Pieve Torina	13. Pieve Torina
		14. Monte Cavallo
	5. Serravalle di Chienti	15. Serravalle di Chienti (esclusa la località Cesi)
2. Matelica	1. Matelica	1. Matelica
		2. Esanatoglia
3. Visso	1. Visso	1. Visso
		2. Castelsantangelo sul Nera
		3. Ussita
	Distretto di Campobasso	
1. Campobasso	1. Campobasso	1. Campobasso
		2. Baranello
		3. Busso
		4. Campodipietra
		5. Ferrazzano
		6. Gildone
		7. Matrice
		8. Mirabello Sannitico
		9 Montagano
		10. Oratino
		11. Ripalimosani
		12. San Giovanni in Galdo
		13. Toro
		14. Vinchiaturo
	2. Campolieto	15. Campolieto
		16. Monacilioni
	3. Casalciprano	17. Casalciprano
	4. Castropignano	18. Castropignano
2. Bojano	1. Bojano	1. Bojano
		2. Campochiaro
		3. Colle d'Anchise
		4. Guardiaregia
		5. San Massimo
		6. San Polomatese
		7. Spinete
3. Bonefro	1. Bonefro	1. Bonefro
		2. Colletorto
		3. San Giuliano di Puglia
		4. Santa Croce di Magliano
4. Casacalenda	1. Casacalenda	1. Casacalenda
		2. Guardialfiera
		3. Morrone del Sannio
		4. Provvidenti
		5. Ripabottoni
5. Frosolone	1. Frosolone	1. Frosolone
		2. Sant'Elena Sannita
6. Larino	1. Larino	1. Larino
		2. Montelongo
		3. Montorio nei Frentani
		4. Rotello
		5. Ururi

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
7. Lucito	1. Lucito	1. Lucito
		2. Castelbottaccio
		3. Castellino del Biferno
		4. Castelmauro
		5. Civitacampomarano
		6. Lupara
		7. Petrella Tifernina
8. Riccia	1. Riccia	1. Riccia
		2. Gambatesa
		3. Jelsi
		4. Tufara
9. San Giuliano del Sannio	1. San Giuliano del Sannio	1. San Giuliano del Sanio
		2. Cercemaggiore
		3. Cercepiccola
		4. Sepino
10. Sant'Angelo Limosano	1. Sant'Angelo Limosano	1. Sant'Angelo Limosano
		2. Limosano
		3. San Biase
11. Sant'Elia a Pianisi	1. Sant'Elia a Pianisi	1. Sant'Elia a Pianisi
		2. Macchiavalfortore
		3. Pietracatella
12. Torella del Sannio	1. Torella del Sannio	1. Torella del Sannio
		2. Duronia
		3. Fossalto
		4. Molise
		5. Pietracupa
13. Trivento	1. Trivento	1. Trivento
		2. Roccavivara
		3. Salcito
	2. Bagnoli del Trigno	4. Bagnoli del Trigno
	3. Montefalcone nel Sannio	5. Montefalcone nel Sannio
		6. Montemitro
		7. San Felice del Molise

Distretto di Chiavenna

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Chiavenna	1. Chiavenna	1. Chiavenna
		2. Gordona
		3. Menarola
		4. Mese
		5. Piuro
		6. Prata Camportaccio
		7. San Giacomo Filippo
		8. Samolaco
		9. Villa di Chiavenna
	2. Novate Mezzola	10. Novate Mezzola
		11. Verceia
2. Campodolcino	1. Campodolcino	1. Campodolcino
		2. Isolato

Distretto di Chieti

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Chieti	1. Chieti	1. Chieti
		2. Bucchianico
		3. Casalincontrada
		4. Ripa Teatina
		5. Torrevecchia Teatina
		6. Villamagna (esclusa la frazione speciale Colle dei Preti - isola amministrativa)
	2. Ari	7. Ari
		8. Giuliano Teatino
		9. Vacri (compresa la località Colle dei Preti - frazione speciale isola amministrativa del comune di Villamagna)
	3. Fara Filiorum Petri	10. Fara Filiorum Petri
	4. Roccamontepiano	11. Roccamontepiano

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
2. Canosa Sannita	1. Canosa Sannita	1. Canosa Sannita 2. Arielli 3. Crecchio 4. Poggiofiorito
3. Guardiagrele	1. Guardiagrele	1. Guardiagrele 2. Casacanditella 3. Filetto 4. Orsogna 5. Palombaro 6. Pennapiedimonte 7. Pretoro 8. Rapino 9. San Martino sulla Marrucina località Fonte Tettoni (frazione del comune di Roccamorice) località piano di Tarica (frazione del comune di Serramonacesca)
4. Miglianico	1. Miglianico	1. Miglianico 2. Tollo

Distretto di Este

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Este	1. Este	1. Este 2. Baone 3. Carceri 4. Cinto Euganeo 5. Granze 6. Lozzo Atestino 7. Ospedaletto Euganeo 8. Ponso 9. Sant'Elena
	2. Villa Estense	10. Villa Estense 11. Sant'Urbano 12. Vighizzolo d'Este
2. Monselice	1. Monselice	1. Monselice 2. Arquà Petrarca 3. Pernumia 4. Pozzonovo 5. S. Pietro Viminario 6. Solesino località Pisana (area del comune di Stanghella, RU Rovigo, CS, CD Rovigo)
3. Montagnana	1. Montagnana	1. Montagnana 2. Casale di Scodosia 3. Megliadino S. Fidenzio 4. Megliadino S. Vitale 5. Merlara 6. Saletto 7. S. Margherita d'Adige 8. Urbana

Distretto di Fabriano

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Fabriano	1. Fabriano	1. Fabriano 2. Cerreto d'Esi
2. Sassoferrato	1. Sassoferrato	1. Sassoferrato 2. Genga

Distretto di Fornovo di Taro

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Fornovo di Taro	1. Fornovo di Taro	1. Fornovo di Taro 2. Calestano 3. Medesano 4. Terenzo (esclusa la località Selva del Bocchetto) 5. Varano de' Melegari località Specchio (frazione del comune di Solignano) località Rubbiano (frazione del comune di Solignano)
	2. Solignano	6. Solignano (escluse le località Specchio, Rubbiano e Carpadasco) località Selva del Bocchetto (frazione del comune di Terenzo)

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
2. Bardi	1. Bardi	1. Bardi 2. Bore 3. Varsi località Carpadasco (frazione del comune di Solignano)
3. Bedonia	1. Bedonia	1. Bedonia 2. Compiano 3. Tornolo
4. Berceto	1. Berceto	1. Berceto 2. Valmozzola (esclusa la località Castoglio)
5. Borgo Val di Taro	1. Borgo Val di Taro	1. Borgo Val di Taro 2. Albareto località Castoglio (frazione del comune di Valmozzola)

Distretto di Gorizia

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Gorizia	1. Gorizia	1. Gorizia 2. Capriva del Friuli 3. Farra d'Isonzo 4. Moraro 5. Mossa 6. San Floriano del Collio 7. San Lorenzo Isontino 8. Savogna d'Isonzo
2. Cormons	1. Cormons	1 Cormons 2 Dolegna del Collio 3. Mariano del Friuli 4. Medea
3. Gradisca d'Isonzo	1. Gradisca d'Isonzo	1. Gradisca d'Isonzo 2. Romans d'Isonzo 3. Sagrado 4. Villesse
4. Monfalcone	1. Monfalcone	1. Monfalcone 2. Doberdò del Lago 3. Fogliano Redipuglia 4. Ronchi dei Legionari 5. San Canzian d'Isonzo 6. San Pier d'Isonzo 7. Staranzano 8. Turriaco

Distretto di Grosseto

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Grosseto	1. Grosseto	1. Grosseto Alberese Scalo (località del comune di Magliano in Toscana)
2. Arcidosso	1. Arcidosso	1. Arcidosso 2. Castel del Piano 3. Santa Fiora 4. Seggiano
	2. Castell'Azzara	5. Castell'Azzara
	3. Roccalbegna	6. Roccalbegna 7. Semproniano
3. Castiglione della Pescaia	1. Castiglione della Pescaia	1. Castiglione della Pescaia
4. Orbetello	1. Orbetello	1. Orbetello 2. Monte Argentario
	2. Capalbio	3. Capalbio
	3. Giannutri	4. Giannutri (frazione del comune di Isola del Giglio)
	4. Isola del Giglio	5. Isola del Giglio (esclusa l'isola di Giannutri)
5. Civitella Paganico	1. Civitella Paganico	1. Civitella Paganico 2. Campagnatico 3. Cinigiano
6. Pitigliano	1. Pitigliano	1. Pitigliano 2. Sorano
	2. Manciano	3. Manciano

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
7. Roccastrada	1. Roccastrada	1. Roccastrada
8. Scansano	1. Scansano	1. Scansano
		2. Magliano in Toscana (esclusa la località Alberese Scalo)

Distretto di Imperia

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Imperia	1. Imperia	1. Imperia
		2. Dolcedo
		3. Pontedassio
		4. Prelà
		5. Vasia
	2. Borgomaro	6. Borgomaro
		7. Aurigo
	3. Cesio	8. Cesio
		9. Caravonica
	4. Chiusavecchia	10. Chiusavecchia
		11. Chiusanico
		12. Lucinasco
2. Diano Marina	1. Diano Marina	1. Diano Marina
		2. Cervo
		3. Diano Arentino
		4. Diano Castello
		5. Diano S. Pietro
		6. S. Bartolomeo al Mare
		7. Villa Faraldi
3. Pieve di Teco	1. Pieve di Teco	1. Pieve di Teco
		2. Aquila di Arroscia
		3. Armo
		4. Borghetto d'Arroscia
		5. Cosio di Arroscia
		6. Mendatica
		7. Montegrosso Pian Latte
		8. Pornassio
		9. Ranzo
		10. Rezzo
		11. Vessalico
		località Monesi di Triora (frazione del comune di Triora)
4. S. Lorenzo al Mare	1. S. Lorenzo al Mare	1. S. Lorenzo al Mare
		2. Cipressa
		3. Civezza
		4. Costarainera
		5. Pietrabruna

Distretto di La Spezia

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. La Spezia	1. La Spezia	1. La Spezia
		2. Arcola
		3. Bolano
		4. Follo
		5. Lerici
		6. Portovenere
		7. Riccò del Golfo di Spezia
		8. Riomaggiore
		9. Vezzano Ligure
		località Montedivalli (frazione del comune di Podenzana)
	2. Calice al Cornoviglio	10. Calice al Cornoviglio
2. Aulla	1. Aulla	1. Aulla
		2. Licciana Nardi
		3. Podenzana (esclusa la frazione Montedivalli)
		4. Tresana
	2. Comano	5. Comano
	3. Villafranca in Lunigiana	6. Villafranca in Lunigiana
		7. Bagnone

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
3. Borghetto di Vara	1. Borghetto di Vara	1. Borghetto di Vara 2. Beverino 3. Brugnato 4. Carro 5. Carrodano 6. Pignone 7. Rocchetta di Vara 8. Sesta Godano 9. Zignago
4. Levanto	1. Levanto	1. Levanto 2. Bonassola 3. Deiva Marina 4. Framura 5. Monterosso al Mare 6. Vernazza
5. Pontremoli	1. Pontremoli	1. Pontremoli 2. Filattiera 3. Mulazzo 4. Zeri
6. Sarzana	1. Sarzana	1. Sarzana 2. Ameglia 3. Castelnuovo di Magra 4. Fosdinovo 5. Ortonovo 6. S. Stefano di Magra
7. Varese Ligure	1. Varese Ligure	1. Varese Ligure 2. Maissana

Distretto di Mirandola

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Mirandola	1. Mirandola	1. Mirandola 2. Cavezzo 3. Concordia sulla Secchia 4. Medolla 5. San Possidonio località Mortizzuolo e Ponte San Pellegrino (centri divisi fra i comuni di Mirandola e San Felice sul Panaro)
	2. San Felice sul Panaro	6. San Felice sul Panaro (escluse le località Mortizzuolo e Ponte San Pellegrino, centri divisi con il comune di Mirandola) 7. Camposanto
2. Finale Emilia	1. Finale Emilia	1. Finale Emilia (escluse le località Casoni Sopra, Casoni Sotto e Casumaro)

Distretto di Porretta Terme

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Porretta Terme	1. Porretta Terme	1. Porretta Terme 2. Camugnano (escluse le località Bacino del Brasimone e Cà Serra) 3. Castel di Casio 4. Gaggio Montano 5. Granaglione (compresa parte della località Ponte della Venturina - centro che si estende nel comune di Sambuca Pistoiese) 6. Lizzano in Belvedere
2. Castiglione dei Pepoli	1. Castiglione dei Pepoli	1. Castiglione dei Pepoli 2. San Benedetto Val di Sambro località Bacino del Brasimone (frazione del comune di Camugnano) località Cà Serra (frazione del comune di Camugnano)

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
	Distretto di Rieti	
1. Rieti	1. Rieti	1. Rieti (esclusa la frazione Terminillo) 2. Contigliano 3. Greccio
	2. Cantalice	4. Cantalice 5. Poggio Bustone 6. Rivodutri
	3. Cittaducale	7. Cittaducale 8. Castel S. Angelo
	4. Cottanello	9. Cottanello 10. Configni 11. Montasola 12. Vacone
	5. Labro	13. Labro 14. Colli sul Velino 15. Morro Reatino
	6. Terminillo	Terminillo (frazione del comune di Rieti) Rifugio C.A.I. « A. Sebastiani » (località del comune di Micigliano)
2. Amatrice	1. Amatrice	1. Amatrice 2. Accumoli
3. Antrodoco	1. Antrodoco	1. Antrodoco 2. Borgo Velino 3. Micigliano (escluso rifugio C.A.I. « A. Sebastiani »)
4. Borgorose	1. Borgorose	1. Borgorose 2. Pescorocchiano
5. Petrella Salto	1. Petrella Salto	1. Petrella Salto 2. Fiamignano
6. Posta	1. Posta	1. Posta 2. Borbona
	2. Cittareale	3. Cittareale
7. Leonessa	1. Leonessa	1. Leonessa
	Distretto di Rovigo	
1. Rovigo	1. Rovigo	1. Rovigo 2. Arquà Polesine 3. Boara Pisani 4. Bosaro 5. Ceregnano 6. Costa di Rovigo 7. Frassinelle Polesine 8. Guarda Veneta 9. Pontecchio Polesine 10. S. Martino di Venezze 11. Stanghella, esclusa località Pisana (R.U., C.S. Monselice, C.D. Este) 12. Vescovana 13. Villadose 14. Villamarzana
	2. Polesella	15. Polesella 16. Canaro
	Distretto di Savona	
1. Savona	1. Savona	1. Savona 2. Albisola Marina 3. Albisola Superiore 4. Quiliano 5. Vado Ligure
	2. Spotorno	6. Spotorno 7. Bergeggi 8. Noli 9. Vezzi Portio

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
2. Calizzano	1. Calizzano	1. Calizzano 2. Bardineto 3. Massimino
3. Carcare	1. Carcare	1. Carcare 2. Altare 3. Cairo Montenotte 4. Cengio 5. Cosseria 6. Mallare 7. Pallare 8. Plodio
	2. Bormida	9. Bormida 10. Osiglia
	3. Dego	11. Dego 12. Piana Crixia
	4. Millesimo	13. Millesimo 14. Murialdo 15. Roccavignale
4. Finale Ligure	1. Finale Ligure	1. Finale Ligure 2. Borgio Verezzi 3. Calice Ligure 4. Giustenice 5. Loano 6. Magliolo 7. Orco Feglino 8. Pietra Ligure 9. Rialto 10. Tovo S. Giacomo
5. Sassello	1. Sassello	1. Sassello 2. Urbe
6. Stella S. Giovanni	1. Stella S. Giovanni 2. Mioglia 3. Pareto 4. Pontinvrea	1. Stella 2. Mioglia 3. Pareto 4. Pontinvrea 5. Giusvalla
7. Varazze	1. Varazze	1. Varazze 2. Celle Ligure

Distretto di Spilimbergo

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Spilimbergo	1. Spilimbergo	1. Spilimbergo 2. Arba 3. Castelnovo del Friuli 4. San Giorgio della Richinvelda 5. Sequals 6. Travesio 7. Vivaro
2. Cimolais	1. Cimolais	1. Cimolais 2. Claut 3. Erto e Casso
3. Clauzetto	1. Clauzetto	1. Clauzetto 2. Forgaria nel Friuli 3. Vito d'Asio
4. Maniago	1. Maniago	1. Maniago 2. Andreis 3. Barcis 4. Cavasso Nuovo 5. Fanna 6. Frisanco 7. Montereale Valcellina 8. Vajont
5. Meduno	1. Meduno	1. Meduno 2. Tramonti di Sopra 3. Tramonti di Sotto

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
	Distretto di Sulmona	
1. Sulmona	1. Sulmona	1. Sulmona 2. Anversa degli Abruzzi 3. Bugnara 4. Campo di Giove 5. Cansano 6. Cocullo 7. Introdacqua 8. Pacentro 9. Pettorano sul Gizio 10. Pratola Peligna 11. Prezza 12. Roccacasale 13. Rocca Pia
2. Raiano	1. Raiano	1. Raiano 2. Corfinio 3. Goriano Sicoli 4. Vittorito
	2. Castelvecchio Subequo	5. Castelvecchio Subequo 6. Acciano 7. Castel di Ieri 8. Gagliano Aterno 9. Molina Aterno 10. Secinaro
3. Roccaraso	1. Roccaraso	1. Roccaraso 2. Ateleta 3. Castel di Sangro 4. Pescocostanzo 5. Rivisondoli
	2. Alfedena	6. Alfedena 7. Barrea 8. Civitella Alfedena 9. Scontrone 10. Villetta Barrea
4. Scanno	1. Scanno	1. Scanno 2. Villalago
	Distretto di Susa	
1. Susa	1. Susa	1. Susa 2. Bussoleno 3. Chianocco 4. Chiomonte 5. Exilles 6. Giaglione 7. Gravere 8. Mattie 9. Meana di Susa 10. Mompantero 11. Moncenisio 12. Novalesa 13. San Giorgio di Susa 14. Venaus
2. Bardonecchia	1. Bardonecchia	1. Bardonecchia
3. Oulx	1. Oulx	1. Oulx 2. Cesana Torinese 3. Salbertrand 4. Sauze d'Oulx
	2. Clavière	5. Clavière
4. Sestrière	1. Sestrière	1. Sestrière 2. Pragelato 3. Sauze di Cesana
	Distretto di Vigevano	
1. Vigevano	1. Vigevano	1. Vigevano 2. Cassolnovo 3. Cilavegna 4. Gambolò 5. Gravellona Lomellina

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1979

Il Ministro: GULLOTTI

(3345)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1979.
Riunificazione degli uffici del registro « secondo ufficio atti privati e demanio » e « affitti » di Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Vista la tabella delle circoscrizioni degli uffici del registro approvata con decreto ministeriale del 28 aprile 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 1932, n. 177;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1975, registro n. 93 Finanze, foglio n. 310;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 953;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « secondo ufficio atti privati e demanio » e « affitti » di Milano;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « secondo ufficio atti privati e demanio » e « affitti » di Milano sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di ufficio del registro « secondo atti privati e demanio » di Milano.

Art. 2.

L'ufficio del registro « secondo atti privati e demanio » di Milano è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° maggio 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1979

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1979
Registro n. 14 *Finanze, foglio n.* 268

(3645)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1979.
Riunificazione degli uffici del registro « atti civili e successioni » e « atti giudiziari, bollo e demanio » di Venezia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1976, registro n. 14 Finanze, foglio n. 266;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1976, registro n. 14 Finanze, foglio n. 267;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « atti civili e successioni » e « atti giudiziari, bollo e demanio » di Venezia;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « atti civili e successioni » e « atti giudiziari, bollo e demanio » di Venezia sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di « ufficio del registro ».

Art. 2.

L'ufficio del registro di Venezia è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° maggio 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1979

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1979
Registro n. 14 *Finanze, foglio n.* 270

(3644)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceramiche Tellini Elba S.r.l., in Portoferraio.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di un motore diesel marino da montare su una motonave quale parte integrante di montaggio fornito dalla Impianti industriali di origine USA e provenienza Svizzera la ditta Ceramiche Tellini Elba S.r.l. di Portoferraio ha effet-

tuato un pagamento anticipato di $ USA 11.912 di cui al mod. *B*-Import n. 3940855 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Firenze in data 25 marzo 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Lecco il 5 settembre 1974 con un ritardo, quindi, di giorni centotrentaquattro rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/17730 del 24 ottobre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il « Centro Ceramiche trattative esclusive », subentrato alla « Tellini Elba » ha dichiarato di non essere in grado di produrre alcuna documentazione giustificativa della tardiva importazione;

Considerato che non sussistono fatti che possano essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceramiche Tellini Elba S.r.l., mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Firenze nella misura del 5 % di $ USA 11.912 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(3475)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta I.A.M. - Rinaldo Piaggio S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazioni, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 10 motori da installare su velivoli destinati all'estero di origine e provenienza USA la ditta I.A.M. - Rinaldo Piaggio S.p.a. di Genova ha effettuato un pagamento anticipato di $ 131.840 di cui al mod. *B*-Import n. 5176386 rilasciato dal Credito italiano di Genova in data 5 agosto 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che della documentazione esibita si è rilevato che quanto a $ 65.920, corrispondenti al valore di 5 motori, è stata emessa bolletta di temporanea importazione in data 28 settembre 1976 con un ritardo, quindi, di oltre un anno rispetto al termine di validità dell'impegno; mentre i residui 5 motori del valore all'origine di $ 65.920 sono stati rivenduti in transito ad una ditta tedesca in data 11 marzo 1977 (data di fatturazione della merce) per il complessivo importo di L. 48.351,650, introitato dalla società « Piaggio » in data 24 maggio 1977, con un ritardo di circa dieci mesi rispetto alla scadenza dell'impegno;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 343.707 del 17 gennaio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la società italiana ha inteso giustificare il tardivo perfezionamento dell'operazione, imputandolo al mancato accordo per la vendita all'estero dei velivoli sui quali i motori dovevano essere installati;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 15 luglio 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta I.A.M. - Rinaldo Piaggio di Genova mediante fidejussione del Credito italiano di Genova nella misura del 5 % di $ 131.840 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(3394)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti S.p.a., in Oleggio Castello.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di giocattoli di origine e provenienza Giappone, la ditta Ceppi Ratti S.p.a. di Oleggio Castello, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 54.417,54 di cui al modello *B*-Import n. 4539963 rilasciato dalla Banca popolare di Intra in data 2 luglio 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova in più riprese tra il 20 novembre 1974 ed il 4 ottobre 1976 con ritardi compresi tra centoundici giorni e due anni e sessantacinque giorni;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 989.231 del 24 aprile 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificate i suddetti ritardi imputandoli a scioperi dei portuali e della compagnia di trasporto nei quali sarebbero stati coinvolti i dipendenti della azienda; tale circostanza avrebbe determinato un eccessó di scorte nei magazzini dell'importatore, per cui questi ha preferito dare la precedenza allo sdoganamento di merci per le quali c'era un più rapido assorbimento da parte del mercato interno;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessato (peraltro non documentata) con istanza del 14 marzo 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima; in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente aziendale; tenuto anche conto che i pagamenti anticipati delle operazioni sono connessi ad operazioni aventi per oggetto merci di reale ed effettiva utilità per l'economia generale e quindi destinate ad essere tempestivamente immesse sul mercato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti S.p.a. di Oleggio Castello mediante fidejussione della Banca popolare di Intra nella misura del 5% della stessa di $ USA 54.417,54 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(3478)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1979.

Indicazioni che debbono essere riportate sulle confezioni delle preparazioni medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 1, comma quarto, punto 3, della legge 22 dicembre 1975 recante norme sulla « Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicidipendenza »;

Tenuto conto delle disposizioni riportate nell'art. 30, punto 4, della convenzione unica sugli stupefacenti di New York del 1961 e del protocollo di emendamento di Ginevra del 1972;

Tenuto conto della direttiva (CEE) n. 65/65;

Visto l'art. 8, comma secondo, punto 7, della legge sopraindicata;

Sentito il parere favorevole del Comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 8 della stessa legge;

Sentito il parere favorevole dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Le confezioni delle preparazioni medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope appartenenti alla prima ed alla seconda tabella di cui all'art. 12

della legge n. 685/75 e per quelle della prima tabella limitatamente alle sostanze elencate ai punti *a*) e *b*), debbono riportare come contrassegno un doppio filo rosso accompagnato dalla dicitura « Soggetta alla disciplina della legge n. 685/75 », seguita dall'indicazione della tabella di appartenenza.

Art. 2.

Sulle confezioni delle preparazioni contenenti le sostanze stupefacenti e psicotrope della tabella prima diverse da quelle indicate all'art. 1 e su quelle appartenenti alle tabelle terza, quarta, quinta e sesta deve essere riportata la dicitura « Soggetta alla disciplina della legge n. 685/75 », seguita dall'indicazione della tabella di appartenenza.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli andranno in vigore sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3589)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VI Salone internazionale del veicolo industriale e commerciale », in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VI Salone internazionale del veicolo industriale e commerciale » che avrà luogo a Torino dal 5 al 13 maggio 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 marzo 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(3578)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VI Simac - Preselezione italiana moda », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VI Simac - Preselezione italiana moda », che avrà luogo a Milano dal 3 al 6 maggio 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 marzo 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(3576)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Mi Do - Mostra internazionale di optometria e oftalmologia », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Mi Do - Mostra interna-

zionale di optometria e oftalmologia », che avrà luogo a Milano dal 5 all'8 maggio 1979 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 marzo 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(3577)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CEIP - Metallurgia del rame-cavi elettrici, in Isola delle Femmine.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della S.p.a. CEIP - Metallurgia del rame-cavi elettrici di Isola delle Femmine (Palermo);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CEIP - Metallurgia del rame-cavi elettrici di Isola delle Femmine (Palermo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 marzo 1978 al 24 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3661)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CIT, in Milano, stabilimenti in Arcore e Urgnano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. CIT con sede in Milano e stabilimenti ad Arcore (Milano) e Urgnano (Bergamo);

Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1978 e 2 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 25 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CIT, con sede in Milano e stabilimenti ad Arcore (Milano) e Urgnano (Bergamo), è prolungata fino al 26 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Arcore (Milano) e Urgnano (Bergamo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3656)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cemater, in Macchia di Ferrandina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cemater di Macchia di Ferrandina (Matera);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cemater di Macchia di Ferrandina (Matera), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1979 al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3659)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vela confezioni, in Pescara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vela confezioni di Pescara;

Visti i decreti ministeriali 20 luglio 1978, 21 luglio 1978, 29 novembre 1978 e 30 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 agosto 1976 al 21 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vela confezioni di Pescara, è prolungata fino al 21 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3648)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SEIM - Stamperia estense industria meccanica, in Ruina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. SEIM - Stamperia estense industria meccanica di Ruina (Ferrara);

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 31 luglio 1978 e 22 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 29 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SEIM - Stamperia estense industria meccanica di Ruina (Ferrara), è prolungata fino al 28 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3658)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasa, in Cagliari, stabilimenti in Assemini e località Macchiareddu Grogastu.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Plasa, con sede in Cagliari, stabilimenti in Assemini e località Macchiareddu Grogastu;

Visti i decreti ministeriali 7 aprile 1978, 1° settembre 1978, 17 novembre 1978 e 8 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della Società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 30 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasa, con sede in Cagliari, stabilimenti in Assemini e località Macchiareddu Grogastu, è prolungata fino al 25 marzo 1979;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3651)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arona, in Voghera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Arona, con sede in Voghera (Pavia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arona, con sede in Voghera (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 settembre 1978 all'11 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3650)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area del comune di Montebello Jonico per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica Biosintesi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 19 maggio 1978 con il quale è stata accertata nell'area del comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica Biosintesi, sospesi entro il trimestre 23 novembre 1977-22 febbraio 1978;

Visti i decreti ministeriali 19 luglio 1978, 20 settembre 1978 e 6 dicembre 1978 di concessione per nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica Biosintesi;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Montebello Jonico per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica Biosintesi, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 19 luglio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3654)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flash, in Nogara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Flash, con sede in Nogara (Verona);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flash, con sede in Nogara (Verona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1978 al 29 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3660)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vela confezioni, in Pescara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vela confezioni di Pescara;

Visti i decreti ministeriali 20 luglio 1978, 21 luglio 1978, 29 novembre 1978, 30 novembre 1978 e 3 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 agosto 1976 al 21 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vela confezioni di Pescara, è prolungata fino al 18 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3649)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zucchet, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Zucchet di Roma;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zucchet di Roma è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1979 al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Roma, Anzio, Colleferro e Pomezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3653)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 7 agosto 1978, 17 agosto 1978, 21 gennaio 1979, 31 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 17 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche di Napoli, è prolungata fino al 17 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3646)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1979.

Concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Manfredonia la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nuovo porto industriale di Manfredonia sospesi dal 2 ottobre 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale, sospesi dal 2 ottobre 1978 o entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3657)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 7 agosto 1978, 17 agosto 1978, 2 gennaio 1979, 3 gennaio 1979 e 5 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 17 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche di Napoli, è prolungata fino al 17 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3647)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P. - Imballaggi plastici, in Cagliari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.P. - Imballaggi plastici di Cagliari;

Visti i decreti ministeriali 9 ottobre 1978 e 12 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 31 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P. - Imballaggi plastici S.p.a. di Cagliari, è prolungata fino al 31 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3652)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Canfilfratta, in Napoli, stabilimento di Marcianise.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Canfilfratta con sede in Napoli - stabilimento di Marcianise (Caserta);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Canfilfratta, con sede in Napoli, stabilimento di Marcianise (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 gennaio 1979 al 15 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3655)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1979.

Norme e criteri per l'attuazione dell'art. 5-bis del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, recante provvidenze particolari per le industrie agricolo-alimentari nel settore del pomodoro.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, recante provvidenze particolari per le industrie agricolo-alimentari nel settore del pomodoro e la relativa legge di conversione 10 ottobre 1975, n. 484;

Visto l'art. 5 del precitato decreto-legge n. 365, così come modificato in sede di conversione in legge, prevedente la spesa di lire 19 miliardi da destinare, ex articoli 2, 3, 3-*bis* e 3-*ter* dello stesso decreto-legge, ad incentivi vari a favore di cooperative e loro consorzi, organizzazioni di produttori, industrie e privati per garantire la piena occupazione alle maestranze impiegate nei predetti enti e per assicurare l'assorbimento della produzione del pomodoro nazionale ottenuto nella campagna 1975;

Visto il successivo art. 5-*bis* prevedente che le somme residuate dall'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, saranno destinate a favore delle cooperative agricole e loro consorzi, nonchè alle associazioni di produttori ortofrutticoli, iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, che operano nel settore del pomodoro, per la realizzazione di iniziative dirette al miglioramento qualitativo e alla difesa della produzione, in base a criteri che saranno fissati dalla commissione di cui all'art. 4 dello stesso decreto-legge;

Considerato gli impegni e le liquidazioni predisposte e da predisporre ai sensi degli articoli 2, 3, 3-*bis* e 3-*ter* del succitato decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, rispettivamente per aiuto allo stoccaggio privato di pomodori pelati in scatola e di concentrato di pomodoro, per contributi assicurati ai produttori agricoli mediante pagamento da parte delle industrie di trasformazione di un prezzo di acquisto non inferiore a L. 9.600 per quintale di prodotto, per interventi a sollievo delle difficoltà incontrate dalle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, nelle operazioni di trasporto e i conseguenti maggiori costi, per contributi sulle spese di gestione sostenute per l'espletamento dell'attività di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita del pomodoro;

Accertata una disponibilità finanziaria residuata di lire 11 miliardi 897 milioni circa;

Visto in particolare l'art. 4 del predetto decreto-legge n. 365, secondo cui con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste devono essere fissate tutte le modalità che comunque concernono la concessione dei benefici;

Visti i propri decreti 12 agosto 1975 e 24 ottobre 1975 rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 agosto 1975 e n. 286 del 28 ottobre 1975;

Atteso che bisogna integrare le norme ed i criteri di attuazione delle disposizioni di legge concernenti provvidenze particolari nel settore del pomodoro conformandole alle esigenze applicative dell'art. 5-*bis* del ripetuto decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, in base a criteri che saranno fissati dalla commissione ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto-legge n. 365, avanti denominata commissione centrale del pomodoro;

Visto il verbale di riunione 11 gennaio 1979 della commissione centrale del pomodoro riportante le deliberazioni in ordine ai criteri fissati per l'applicazione dell'art. 5-*bis* del più volte ripetuto decreto-legge n. 365;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

CAPO PRIMO

Art. 1.

Soggetti destinatari degli interventi

I soggetti destinatari degli interventi per la realizzazione di iniziative dirette al miglioramento qualitativo ed alla difesa delle produzioni del pomodoro e previsti dal presente decreto sono:

1) consorzio tra produttori agricoli per la valorizzazione del pomodoro San Marzano da costituirsi nella zona tipica di produzione, individuabile da un'apposita commissione, regolata dalle successive norme del presente decreto;

2) associazioni di produttori ortofrutticoli, iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, che operano nel settore del pomodoro;

3) cooperative agricole comunque interessate alla difesa della produzione del pomodoro e loro consorzi.

CAPO SECONDO

Art. 2.
Disposizioni applicabili al consorzio da costituirsi fra imprenditori agricoli

Il consorzio per la difesa e la valorizzazione della produzione del pomodoro San Marzano, in seguito denominato « consorzio », da costituirsi tra imprese agricole, è regolato dalle disposizioni del presente decreto e da quelle dello statuto.

Art. 3.
Costituzione del consorzio

Il consorzio deve essere costituito per atto pubblico di cui copia autentica dovrà essere depositata presso il Ministero dell'agricoltura e foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, entro trenta giorni dalla data della stipulazione.

Qualsiasi variazione che avvenga successivamente nella partecipazione al consorzio deve essere da questo comunicata al predetto Ministero, mediante invio di estratto delle deliberazioni relative alle nuove ammissioni e ai recessi.

Art. 4.
Statuto del consorzio

Lo statuto del consorzio, nello stabilire le norme per il funzionamento e per l'ordinamento interno del consorzio, oltre ad uniformarsi alle disposizioni di legge e del presente decreto, deve prevedere in ogni caso:

1) il diritto di partecipare al consorzio per tutte le imprese agricole che operano nel settore del pomodoro San Marzano e che siano ubicate nella zona tipica di produzione di cui al precedente art. 1, punto 1);

2) le modalità per l'ammissione delle imprese agricole che chiedano di partecipare al consorzio, successivamente alla sua costituzione, stabilendo che l'ammissione avrà effetto dalla data fissata dalla deliberazione con la quale l'assemblea degli imprenditori agricoli consorziati accerta la sussistenza dei requisiti necessari, e comunque non prima di un mese dalla data di comunicazione della predetta deliberazione al Ministero dell'agricoltura e foreste;

3) le condizioni e le modalità per il recesso, che non potrà aver luogo prima della scadenza di un quinquennio di partecipazione;

4) l'attribuzione a ciascun imprenditore agricolo consorziato di un numero di voti paritari in assemblea;

5) i criteri per la determinazione del contributo associativo e della partecipazione delle imprese associate alle spese di gestione del consorzio;

6) il diritto di ricorso in caso di reiezione della domanda di iscrizione a socio davanti al Ministro dell'agricoltura, nonché l'automatismo dell'iscrizione nel caso di accoglimento del ricorso;

7) il termine non superiore a sessanta giorni, entro il quale il consiglio di amministrazione deve notificare la sua decisione motivata sulla domanda e, decorso il quale senza alcuna pronuncia, la domanda si intende accolta.

Art. 5.
Sede e finalità del consorzio

Il consorzio avrà sede nella zona tipica di produzione del San Marzano, così come individuata ai sensi del precedente art. 1. Esso ha per finalità:

a) il miglioramento delle tecniche di coltivazione del pomodoro San Marzano;

b) il miglioramento dell'organizzazione economica dei produttori;

c) il miglioramento genetico della bacca.

Per l'attuazione delle suddette finalità il consorzio:

1) studia ed elabora i programmi tecnici per le iniziative di cui ai punti *a*), *b*), *c*);

2) disciplina di concerto con l'Istituto sperimentale per l'agricoltura di Salerno processi, ricerche e sperimentazioni per l'iniziativa di cui ai punti *a*) e *c*);

3) stabilisce le condizioni di maggior favore relative ai costi delle iniziative di cui ai punti *a*), *b*), *c*) ricorrendo, se ritenuto opportuno, alla normativa pubblicistica sul perfezionamento di contratti per acquisto di beni e servizi;

4) indica modalità di vendita del pomodoro San Marzano e quanto possa essere necessario al miglioramento dell'organizzazione economica dei produttori.

Art. 6.
Finanziamenti

Per il programma agricolo di valorizzazione della varietà San Marzano di cui ai precedenti articoli del presente decreto, il consorzio ai sensi dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, potrà usufruire di mezzi finanziari fino ad una concorrenza massima del 18 % della somma residuata dall'applicazione delle disposizioni del surrichiamato decreto-legge n. 365.

Art. 7.
Natura dei finanziamenti

I finanziamenti al consorzio assumeranno la natura di contributi a totale carico dello Stato e saranno commisurati alle spese ritenute congrue dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le iniziative di cui al precedente art. 5, sulla base della documentazione prevista dal successivo art. 9.

Art. 8.
Modalità di concessione dei finanziamenti

Il contributo da versare al consorzio nella misura massima stabilita dal precedente art. 6, sarà concesso a consuntivo di tutti i lavori afferenti le iniziative di cui all'art. 5 del presente decreto.

Eventuali anticipazioni del contributo stesso potranno essere concesse nella misura massima dell'80 % ripartite in misura eguale in periodi successivi di un anno per la durata dell'iniziativa, purché coperte da idonee garanzie bancarie.

Art. 9.
Procedure

La domanda di contributo del consorzio sia per la parte riguardante l'anticipazione, sia per quella riguardante il conguaglio dovrà essere presentata al Ministero

dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V e corredata dalla seguente documentazione:

atto costitutivo e statuto in forma legale;

certificato di omologazione della società da parte del tribunale competente per territorio;

estratto legale dell'elenco dei soci dal libro sociale con l'indicazione delle superfici investite a pomodoro San Marzano;

programma circostanziato, approvato dalla regione, sull'iniziativa o sulle iniziative intraprese per il miglioramento delle tecniche di coltivazione, dell'organizzazione economica dei prodotti e genetico.

Il programma dovrà altresì recare:

note chiare ed esplicative sui tempi di attuazione dell'iniziativa stessa;

dichiarazione di congruità del programma da parte dell'istituto sperimentale per l'orticoltura di Salerno ove trattasi di iniziative concernenti la coltivazione od a carattere sperimentale;

bilancio preventivo del consorzio firmato dai sindaci ed approvato dall'assemblea generale dei soci;

relazione morale del presidente del collegio sindacale all'assemblea generale dei soci;

estratto legale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione riguardante la redazione del bilancio;

certificazione da parte di un istituto bancario sull'apertura presso i propri sportelli di un conto di diritto a favore del consorzio e sulla funzione di tesoriere-cassiere per conto del consorzio stesso così come prescritto nel successivo art. 11.

Art. 10.

Controlli

Il consorzio, in quanto abbia ottenuto anticipazioni contemplate al precedente art. 8 dovrà trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per tutto il periodo di attuazione del programma afferente una o più azioni di cui all'art. 5, i bilanci consuntivi relativi sia alla gestione durante la quale è stato elaborato il programma stesso sia a quelle successive.

Il mancato invio dei predetti atti, oltre a connotare grave insolvenza da parte del consorzio, non darà luogo al conguaglio del contributo.

Art. 11.

Nomina del tesoriere-cassiere

Il consorzio dovrà per le operazioni di cassa e per i movimenti finanziari nominare proprio tesoriere-cassiere un qualsiasi istituto bancario con l'obbligo di un'apertura di un conto di diritto la cui scheda annuale dovrà essere esibita insieme al bilancio consuntivo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per tutta la durata dei finanziamenti e per i successivi cinque anni.

Il consorzio dovrà annualmente trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste anche copia del bilancio preventivo.

Art. 12.

Scioglimento del consorzio

Nel caso di scioglimento del consorzio che abbia ottenuto il contributo statale per le iniziative contemplate nell'art. 5 del presente decreto, ovvero nel caso in cui il consorzio medesimo cessi di esercitare le attività istituzionali, le disponibilità patrimoniali e finanziarie residue saranno ripartite, dopo detrazione del passivo, fra lo Stato ed i soggetti che hanno contribuito a costituirlo, in proporzione dei rispettivi oneri ed apporti.

Art. 13.

Costituzione della commissione per la zona tipica del San Marzano

E' istituita, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una commissione con il compito di individuare e delimitare la zona tipica di produzione del pomodoro San Marzano.

Fanno parte della commissione, presieduta dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli od un suo delegato, un funzionario della regione Campania, i rappresentanti delle unioni nazionali di associazioni di produttori, i rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali dei produttori agricoli: Confederazione generale dell'agricoltura italiana, Confederazione nazionale coltivatori diretti, Confederazione italiana coltivatori.

Alla nomina della commissione provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste su designazione degli enti e delle organizzazioni di categoria interessate dei propri rappresentanti.

CAPO TERZO

Art. 14.

Azioni delle associazioni dei produttori

Le associazioni di produttori, iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, che operano nel settore del pomodoro possono elaborare programmi così distinti:

1) programma di ricerca e sperimentazione da attuarsi tramite gli istituti che operano in siffatta materia per conto delle associazioni di produttori;

2) programma di selezione e qualificazione del seme nei livelli di riproduzione, produzione e confettatura, diffusione;

3) programma per lo sviluppo delle tecniche produttive, meccanizzazione e assistenza tecnica della produzione;

4) programma per istituzione per zone omogenee di centri di raccolta.

Art. 15.

Finanziamenti alle associazioni di produttori

Per l'attuazione dei programmi specificati ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente art. 14, le associazioni di produttori agricoli, iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, potranno usufruire ai sensi dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, di mezzi finanziari fino ad una concorrenza massima del 41 % della somma residuata dall'applicazione delle disposizioni del surrichiamato decreto-legge n. 365.

Art. 16.

Unioni di associazioni

Nel caso di associazioni aderenti ad unioni i programmi di cui ai precedenti articoli 14 e 15 del presente decreto dovranno avere il parere di congruità da parte delle rispettive unioni legalmente costituite.

Art. 17.

Natura dei finanziamenti

I finanziamenti alle associazioni di produttori, contemplati nel presente decreto, assumeranno la natura di contributi a totale carico dello Stato e saranno commisurati alle spese ritenute congrue dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le iniziative di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente art. 14.

Art. 18.

Modalità di concessione dei finanziamenti

Il contributo da versare alle associazioni di produttori nella misura massima stabilita dal precedente art. 15 sarà concesso a fronte dei programmi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) dell'art. 14 del presente decreto, definitivamente attuati.

Eventuali anticipazioni del contributo stesso potranno essere concesse nella misura massima dell'80 % ripartite in misura eguale in periodi successivi di un anno per tutta la durata dell'iniziativa, purché coperte da idonee garanzie bancarie.

Art. 19.

Procedure

Le domande di contributo delle associazioni di produttori agricoli di cui al punto 2) dell'art. 1 del presente decreto, sia per la parte riguardante l'anticipazione, sia per quella riguardante il conguaglio dovranno essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V e corredate dalla seguente documentazione:

atto costitutivo e statuto redatti in forma legale;

idonea certificazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622;

estratto legale dell'elenco dei soci dal libro sociale con l'indicazione delle superfici investite a pomodoro;

programma circostanziato, approvato dalla regione, sulle iniziative di cui al precedente art. 14 intraprese per il miglioramento qualitativo e per la difesa della produzione del pomodoro da industria. Il programma dovrà altresì contenere note chiare ed esplicative sui tempi di attuazione dell'iniziativa stessa;

dichiarazione di congruità da parte di un istituto sperimentale statale se trattasi di iniziative di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 14;

bilancio dell'associazione firmato dai sindaci ed approvato dall'assemblea generale dei soci;

relazione morale del presidente del collegio sindacale all'assemblea generale dei soci;

estratto legale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione riguardante la redazione del bilancio;

certificazione da parte di un istituto bancario sull'apertura presso i propri sportelli di un conto di diritto a favore dell'associazione e sulla funzione di tesoriere-cassiere per conto dell'associazione stessa così come prescritto nel successivo art. 20;

un esemplare del parere espresso dalle unioni nazionali di associazioni di produttori ai sensi dell'art. 16 del presente decreto.

Art. 20.

Nomina del tesoriere-cassiere

Le associazioni dovranno per le operazioni di cassa e per i movimenti finanziari riferibili alle sole iniziative previste dal presente decreto e finanziate ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, convertito, con modificazioni, in legge 10 ottobre 1975, n. 484, nominare proprio tesoriere-cassiere un qualsiasi istituto bancario con l'obbligo di apertura di un conto di diritto la cui scheda annuale dovrà essere esibita assieme al bilancio consuntivo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per tutta la durata dei finanziamenti e per i successivi cinque anni.

Le associazioni dovranno annualmente trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste anche copia del bilancio preventivo.

CAPO QUARTO

Art. 21.

Azioni delle cooperative agricole e loro consorzi

Le cooperative agricole e loro consorzi possono assumere iniziative intese ad elaborare programmi di sviluppo di strutture agricole di produzione e trasformazione del pomodoro, già esistenti. Dette iniziative possono riguardare sia la razionalizzazione degli impianti, sia l'ammodernamento degli stessi con catene di lavorazione più rispondenti allo sviluppo tecnologico.

Sono tuttavia escluse iniziative volte alla costruzione ed acquisto di nuovi impianti, all'allargamento o costruzione di nuove strutture murarie ed al conseguimento di fondi per l'estinzione di passività onerose.

Art. 22.

Finanziamenti alle cooperative agricole e loro consorzi

Per l'attuazione delle iniziative specificate al precedente art. 21, le cooperative agricole e loro consorzi potranno usufruire, ai sensi dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, di mezzi finanziari, fino ad una concorrenza massima del 41 % della somma residuata dall'applicazione delle disposizioni del decreto-legge n. 365 più volte richiamato.

Art. 23.

Natura di finanziamenti

I finanziamenti alle cooperative e loro consorzi assumeranno la natura di contributi a parziale carico dello Stato e saranno commisurati alle spese ritenute congrue dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le iniziative di cui all'art. 21 del presente decreto.

Art. 24.

Modalità di concessione dei finanziamenti

Per le azioni contemplate nell'art. 21 del presente decreto, le cooperative agricole e loro consorzi possono ottenere contributi in conto capitale fino alla concorrenza massima dell'80 % sulle spese ritenute indispensabili per l'attuazione delle iniziative stesse.

Art. 25.

Procedure

Le cooperative agricole e loro consorzi che dovessero promuovere iniziative volte allo sviluppo di strutture agricole di produzione e trasformazione del pomodoro, così come contemplato dal presente decreto, dovranno produrre domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 26.

Ammissione al contributo

Ai fini dell'ammissione al contributo le cooperative e loro consorzi devono presentare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste recante:

a) denominazione e sede sociale della cooperativa o del consorzio di cooperative;

b) atto costitutivo, statuto ed eventuali atti di proroga della durata della società;

c) certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;

d) certificato del Tribunale di data non anteriore a tre mesi in ordine al possesso dei diritti civili;

e) elenco soci;

f) programma circostanziato sulle iniziative previste all'art. 21 del presente decreto che si intendono attuare e sulle motivazioni ampiamente documentate che inducono la società ad intraprendere azioni di sviluppo delle strutture esistenti;

g) preventivo di spesa approvato dalla regione competente per territorio, previo acquisizione del parere del locale Ufficio tecnico erariale;

h) planimetria dello stabilimento.

Art. 27.

Procedure preventive

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà alla nomina di una commissione di cui farà parte oltre a due funzionari del Ministero stesso, anche un funzionario designato dalla regione competente per territorio, per l'accertamento preventivo della consistenza industriale dell'impianto, appena pervenuta la domanda di cui al precedente art. 26, corredata dalla documentazione prevista dai punti *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) dello stesso art. 26.

Successivamente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà altresì alla emanazione dell'atto formale di impegno della somma approvata a favore dell'ente richiedente.

Art. 28.

Modalità per l'inizio dei lavori

Le cooperative o loro consorzi, interessati ad iniziative di cui al precedente art. 21, potranno iniziare gli acquisti o comunque i lavori ad essi connessi non appena emanato da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il decreto di concessione di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

Tuttavia nei soli casi di particolare esigenza gli enti predetti, sotto la loro esclusiva responsabilità, potranno dare corso allo svolgimento delle azioni anche prima del decreto di concessione di cui al precedente comma, purché sia stato effettuato l'accertamento preventivo della consistenza industriale dell'impianto previsto dall'art. 27 del presente decreto.

Art. 29.

Liquidazione del contributo

Ai fini della liquidazione del contributo richiesto, gli enti interessati dovranno ulteriormente presentare domanda di regolare accertamento di esecuzione delle azioni intraprese recanti:

1) fatture di acquisti;

2) consuntivo di spesa;

3) copia del bilancio preventivo e consuntivo della società, approvati dall'assemblea nel quale siano rigorosamente esposte le spese relative;

4) certificato del tribunale competente da cui risulti che la società si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.

Art. 30.

Accertamenti di regolare esecuzione delle azioni

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà alla nomina di una commissione di cui farà parte oltre a due funzionari del Ministero stesso che non hanno preso parte agli accertamenti preventivi di cui all'art. 27 del presente decreto, anche un funzionario designato dalla regione per l'accertamento di regolare esecuzione delle azioni.

Successivamente sarà provveduto da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste all'emanazione dell'atto definitivo di liquidazione.

Art. 31.

Imputazione di bilancio

Alla corresponsione dei contributi agli enti che intraprendono iniziative previste dall'art. 5-*bis* della legge 10 ottobre 1975, n. 484 e dalle disposizioni del presente decreto, imputabili al bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, provvede lo stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V.

Art. 32.

Integrazione di procedure

I contributi di cui al precedente art. 31 del presente decreto sono concessi e liquidati in conformità delle disposizioni previste dal presente decreto e dalla legge 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1979

Il Ministro: MARCORA

(3662)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1979.

Determinazione dell'indennità di carica da corrispondere al presidente della Cassa di risparmio di Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina proposta o designazione;

Visto il testo unico delle leggi sulle casse di risparmio e sui monti di pietà di 1ª categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Roma, approvato con decreto ministeriale del 6 giugno 1969, e successive modificazioni ed in particolare l'art. 19 che disciplina i casi in cui può essere corrisposta una medaglia di presenza al presidente;

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1978, con il quale è stato nominato il presidente della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma;

Avuto presente che la espressione « indennità di carica » usata dal legislatore all'art. 11 della citata legge n. 14/1978 deve intendersi riferita ad ogni somma di denaro avente natura di emolumento e quindi anche a quelle corrisposte a titolo di medaglia di presenza;

Considerato che occorre pertanto procedere alla determinazione della misura della medaglia di presenza per il presidente della menzionata Cassa:

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la misura della medaglia di presenza per il presidente della Cassa di risparmio di Roma viene determinata, a decorrere dalla data della sua nomina, in lire 150 mila lorde.

La medaglia di presenza spetta per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato, di commissioni di sconto e di eventuali altre commissioni nonché per lo svolgimento di funzioni inerenti alle esigenze di servizio previste dai regolamenti interni.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(3744)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1979.

Determinazione dell'indennità di carica da corrispondere al presidente del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina proposta o designazione;

Visto lo statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, approvato con decreto ministeriale del 19 maggio 1951, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 17 che prevede la corresponsione di un compenso al presidente;

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1978, con il quale è stato nominato il presidente del consiglio di amministrazione del Banco;

Avuto presente che la espressione « indennità di carica » usata dal legislatore all'art. 11 della citata legge n. 14/1978 deve intendersi riferita ad ogni somma di denaro avente natura di emolumento e quindi anche a quelle corrisposte a titolo di medaglia di presenza;

Considerato che occorre pertanto procedere per il presidente dell'istituto di credito in parola alla determinazione sia del compenso globale annuo per l'opera professionale svolta, sia dell'importo unitario delle medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente del Banco di Sicilia a decorrere dalla data della sua nomina è determinata come segue:

compenso annuo lordo per l'attività svolta sia presso il Banco sia presso le sezioni di credito speciale: lire 50 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, statutariamente previsti, del Banco e delle relative sezioni di credito speciale: lire 50 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(3742)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1979.

Determinazione dell'indennità di carica da corrispondere al presidente della Cassa di risparmio di Torino.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina proposta o designazione;

Visto il testo unico delle leggi sulle casse di risparmio e sui monti di pietà di 1ª categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Torino, approvato con decreto ministeriale del 21 ottobre 1968, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 9 che disciplina i casi in cui può essere corrisposta una medaglia di presenza al presidente;

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1978, con il quale è stato nominato il presidente della Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino;

Avuto presente che la espressione « indennità di carica » usata dal legislatore all'art. 11 della citata legge n. 14/1978 deve intendersi riferita ad ogni somma di denaro avente natura di emolumento e quindi anche a quelle corrisposte a titolo di medaglia di presenza;

Considerato che occorre pertanto procedere alla determinazione della misura della medaglia di presenza per il presidente della menzionata Cassa;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la misura della medaglia di presenza per il presidente della Cassa di risparmio di Torino viene determinata, a decorrere dalla data della sua nomina, in lire 150 mila lorde.

La medaglia di presenza spetta per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato, di commissioni di sconto e di eventuali altre commissioni nonché per lo svolgimento di funzioni inerenti alle esigenze di servizio previste dai regolamenti interni.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(3745)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1979.

Determinazione dell'indennità di carica da corrispondere al presidente della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina proposta o designazione;

Visto lo statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale del 24 marzo 1948, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 22 che prevede la corresponsione di una indennità al presidente;

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1978, con il quale è stato nominato il presidente del consiglio di amministrazione della predetta Banca;

Avuto presente che la espressione « indennità di carica » usata dal legislatore all'art. 11 della citata legge n. 14/1978 deve intendersi riferita ad ogni somma di denaro avente natura di emolumento e quindi anche a quelle corrisposte a titolo di medaglia di presenza;

Considerato che occorre pertanto procedere per il presidente dell'istituto di credito in parola alla determinazione sia del compenso globale annuo per l'opera professionale svolta, sia dell'importo unitario delle medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 l'indennità di carica spettante al presidente della Banca nazionale del lavoro, a decorrere dalla data di nomina dello stesso, è determinata come segue:

compenso annuo lordo per l'attività svolta sia presso la Banca sia presso le sezioni di credito speciale: lire 70 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, statutariamente previsti, della Banca e delle relative sezioni di credito speciale: lire 50 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(3741)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1979.

Determinazione dell'indennità di carica da corrispondere al presidente dell'Istituto bancario San Paolo di Torino.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina proposta o designazione;

Visto lo statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, approvato con decreto ministeriale del 13 luglio 1950, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 12 che prevede la corresponsione di un emolumento per il presidente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978, con il quale è stato nominato, su proposta del Ministro del tesoro in qualità di presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il presidente del predetto Istituto bancario San Paolo di Torino;

Avuto presente che la espressione « indennità di carica » usata dal legislatore all'art. 11 della citata legge n. 14/1978 deve intendersi riferita ad ogni somma di denaro avente natura di emolumento e quindi anche a quelle corrisposte a titolo di medaglia di presenza;

Considerato che occorre pertanto procedere per il presidente dell'istituto di credito in parola alla determinazione sia del compenso globale annuo per l'opera professionale svolta, sia dell'importo unitario delle medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, a decorrere dalla data di nomina dello stesso, è determinata come segue:

compenso annuo lordo per l'attività svolta sia presso l'Istituto sia presso le annesse sezioni di credito speciale: lire 50 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti: lire 50 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(3743)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di una cattedra di macchine presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria è vacante una cattedra di macchine, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3664)

Vacanza delle cattedre di letteratura nordamericana, di storia dell'arte medioevale e di storia dell'arte moderna presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Siena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Siena sono vacanti le seguenti cattedre:

1) letteratura nordamericana;

2) storia dell'arte medioevale;

3) storia dell'arte moderna,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3665)

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura cinese presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario orientale di Napoli è vacante la cattedra di lingua e letteratura cinese, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3668)

Vacanza della cattedra di farmacia e terapeutica generale veterinaria presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano è vacante la cattedra di farmacia e terapeutica generale veterinaria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3669)

Vacanza della cattedra di farmacologia e farmacognosia presso la facoltà di farmacia dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Milano è vacante la cattedra di farmacologia e farmacognosia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3670)

Vacanza delle cattedre di paleografia latina e di storia della lingua latina presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova sono vacanti le seguenti cattedre:

1) paleografia latina;

2) storia della lingua latina,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3666)

Vacanza della cattedra di genetica medica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia è vacante la cattedra di genetica medica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3667)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione dei bilanci 1975 e 1976

Con decreto ministeriale 7 aprile 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Salerno:	
Valva	10.160.000

Con decreti ministeriali 11 aprile 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia d Bergamo:	
Torrepallavicina	4.680.000
Provincia di Milano:	
Castano Primo	9.250.000
Provincia di Roma:	
Frascati	155.800.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreti ministeriali 7 aprile 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ascoli Piceno:	
Belmonte Piceno (ulteriore mutuo)	9.400.000
Provincia di Benevento:	
Arpaise	4.310.000
Provincia di Catanzaro:	
San Sostene	13.720.000
Zambrone	4.800.000
Provincia di Cosenza:	
Lappano	4.600.000
Montalto Uffugo	29.820.000
Paludi	19.540.000
Provincia di Forlì:	
Modigliana	43.140.000
Provincia di Lecce:	
Lequile	32.730.000
Provincia di Livorno:	
Castagneto Carducci	30.760.000
Provincia di Napoli:	
Sant'Antonio Abate	62.750.000
Vico Equense	80.330.000
Provincia di Perugia:	
Spello	89.640.000
Provincia di Piacenza:	
Castell'Arquato	10.920.000
Provincia di Ravenna:	
Alfonsine	110.020.000
Provincia di Torino:	
Venaria	143.300.000

Con decreti ministeriali 11 aprile 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Napoli:	
Casoria	280.000.000
Provincia di Pesaro-Urbino:	
Fano	148.500.000

Con decreti ministeriali 7 aprile 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ascoli Piceno:	
Belmonte Piceno	8.930.000
Provincia di Catania:	
Grammichele	51.920.000
Provincia di Catanzaro:	
Maida	67.760.000
San Sostene	15.950.000
Zambrone	4.840.000
Provincia di Cosenza:	
Lappano	3.620.000
Montalto Uffugo	35.150.000
Mottafollone	21.610.000
Paludi	25.170.000
Provincia di Firenze:	
Montaione	8.640.000
Provincia di Forlì:	
Modigliana	43.140.000
Provincia di Lecce:	
Lequile	33.540.000
Provincia di Livorno:	
Castagneto Carducci	14.300.000
Provincia di Napoli:	
Pompei	215.300.000
Sant'Antonio Abate	62.750.000
Vico Equense	94.740.000
Provincia di Perugia:	
Spello	105.780.000
Provincia di Pescara:	
Alanno	25.910.000
Provincia di Piacenza:	
Castell'Arquato	15.230.000
Morfasso	4.570.000
Provincia di Potenza:	
Fardella	14.800.000
Provincia di Ravenna:	
Alfonsine	115.740.000
Provincia di Torino:	
Venaria	153.400.000

Con decreti ministeriali 11 aprile 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Napoli:	
Casoria	330.300.000
Provincia di Pesaro-Urbino:	
Fano	171.800.000

Con decreti ministeriali 7 aprile 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Caserta:	
Dragoni	19.070.000
Provincia di Catanzaro:	
Maida	88.090.000
San Sostene	11.890.000
Provincia di Cosenza:	
Figline Vegliaturo	13.720.000
Mottafollone	7.810.000
Paludi	23.220.000
Provincia di Firenze:	
Montaione	11.660.000
Provincia di Forlì:	
Modigliana	43.140.000
Provincia di L'Aquila:	
Campotosto	21.790.000
Provincia di Lecce:	
Lequile	23.220.000
Provincia di Napoli:	
Sant'Antonio Abate	81.580.000
Vico Equense	98.020.000
Provincia di Perugia:	
Spello	137.510.000

	Lire
Provincia di Piacenza:	
Morfasso	6.850.000
Provincia di Potenza:	
Fardella	16.230.000
Provincia di Ravenna:	
Alfonsine	115.740.000
Provincia di Salerno:	
Contursi Terme	1.840.000
Provincia di Sassari:	
Usini	6.470.000
Provincia di Torino:	
Venaria	59.000.000

Con decreti ministeriali 11 aprile 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Napoli:	
Casoria	283.000.000
Provincia di Pesaro-Urbino:	
Fano	191.800.000

(Da 263/M a 330/M)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni alle etichette di acque minerali

Con decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate, sono state autorizzate modificazioni, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, alle etichette delle acque minerali sottoelencate. Ai decreti sono allegati gli esemplari delle nuove etichette:

Decreto ministeriale 8 marzo 1979:

« Perrier » (francese);
« Vichy-Celestins » (francese).

Decreto ministeriale 22 marzo 1979:

« Rogaska Slatina sorgente Donat » (jugoslava).

(3274)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo di demanio tratturale in comune di San Paolo di Civitate

Con decreto ministeriale 11 novembre 1978, n. 17788, si approva l'atto 23 dicembre 1977, n. 104241 di repertorio, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla Società cooperativa agricola fra ex combattenti e mutilati, in San Paolo di Civitate (Foggia), delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », in agro di San Paolo di Civitate, estese complessivamente mq. 455.450, riportate in catasto alle particelle numeri 108, 83, 97, 111, 87, 103, 51, 113, 112, 67, 107, 114, del foglio di mappa 43; numeri 2, 68, 85, 67, 108, 112, 102, 100, 110, 104, 106, 69, del foglio di mappa 44; numeri 59, 78, 87, 58, 84, del foglio di mappa 45; numeri 85, 83, 96, 129, 84, del foglio di mappa 46; n. 662 del foglio di mappa 34 e n. 148 del foglio di mappa n. 35, del comune di San Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 1, 26, 31, 37, 44, 72, 77, 90, 98, 103, 115/*a*, 115/*c*, 127, 137, 152, 153, 191 e 249.

(3547)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Venere », in Taranto

Con decreto ministeriale 20 marzo 1979 i poteri conferiti al dott. Mario D'Alconzo, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Venere », in Taranto, sono stati prorogati fino al 15 luglio 1979.

(3443)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa di produzione e lavoro « S. Maria di Pompei », in S. Ferdinando di Puglia.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1979 i poteri conferiti al dott. Alfredo Bozzini, commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro « S. Maria di Pompei », in S. Ferdinando di Puglia (Foggia), sono stati prorogati fino al 31 maggio 1979.

(3444)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Nuovi alloggi - S.C.E.N.A. », in Roma

Con decreto ministeriale 20 marzo 1979 i poteri conferiti alla dott.ssa Filomena Mannocchio, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Nuovi alloggi - S.C.E.N.A. », in Roma, sono stati prorogati fino al 30 giugno 1979.

(3445)

MINISTERO DEL TESORO

Sesta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1972/1983, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nella legge 4 agosto 1971, n. 589 ed al decreto ministeriale 15 settembre 1972.

Si rende noto che il giorno 9 maggio 1979, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle ottantotto serie non ancora ammortizzate degli speciali certificati di credito 5,50% - 1972/1983, emessi per sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno, in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, alla legge 4 agosto 1971, n. 589 ed al decreto ministeriale 15 settembre 1972.

Il successivo giorno 10, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla sesta estrazione di diciotto serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno estratte sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1979.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3694)

Ottava estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1971/1986

Si rende noto che il giorno 11 maggio 1979, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centotrentatre serie attualmente vigenti del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6% - 1971/1986, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 29 ottobre 1971.

Il successivo giorno 12, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto all'ottava estrazione di quattordici serie.

I titoli appartenenti alle serie estratte saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1979.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3695)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 75

Corso dei cambi del 17 aprile 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	845,45	845,45	845,70	845,45	845,50	845,40	845,55	845,45	845,45	845,45
Dollaro canadese	738,95	738,95	738 —	738,95	736,95	738,90	739,20	738,95	738,95	738,95
Marco germanico	443,45	443,45	443,55	443,45	443,50	443,40	443,40	443,45	443,95	443,45
Fiorino olandese	409,16	409,16	409,25	409,16	409,15	409,15	409,09	409,16	409,16	409,15
Franco belga	27,972	27,972	27,98	27,972	27,97	27,95	27,976	27,972	27,972	28 —
Franco francese	193 —	193 —	193,20	193 —	193,05	193 —	193 —	193 —	193 —	193 —
Lira sterlina	1763,90	1763,90	1764,50	1763,90	1763,88	1763,85	1764,30	1763,90	1763,90	1763,90
Lira irlandese	1699 —	1699 —	1701 —	1699 —	1735 —	—	1698 —	1699 —	1699 —	—
Corona danese	159,24	159,24	159,40	159,24	—	159,20	159,30	159,24	159,24	159,25
Corona norvegese	163,94	163,94	164 —	163,94	163,95	163,90	164 —	163,94	163,94	163,95
Corona svedese	192,22	192,22	192,20	192,22	192,25	192,20	192,22	192,22	192,22	192,20
Franco svizzero	488,68	488,68	489,50	488,68	489,40	488,65	488,55	488,68	488,68	488,70
Scellino austriaco	60,36	60,36	60,45	60,36	60,45	60,35	60,373	60,36	60,36	60,35
Escudo portoghese	17,40	17,40	17,35	17,40	17,36	17,35	17,30	17,40	17,40	17,40
Peseta spagnola	12,327	12,327	12,36	12,327	12,33	12,30	12,344	12,327	12,327	12,35
Yen giapponese	3,876	3,876	3,88	3,876	3,87	3,85	3,87	3,876	3,876	3,87

Media dei titoli del 17 aprile 1979

Titolo	
Rendita 5% 1935	67,200
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89 —
» 5,50 % » » 1968-83	86,675
» 5,50 % » » 1969-84	82,300
» 6 % » » 1970-85	81,675
» 6 % » » 1971-86	78,400
» 6 % » » 1972-87	77,600
» 9 % » » 1975-90	81,325
» 9 % » » 1976-91	84,150
» 10 % » » 1977-92	87,700
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,800
» » » » 1- 1-1978/80	100,750
» » » » 1- 3-1978/80	100,700
» » » » 1- 6-1978/80	100,800
» » » » 1- 8-1978/80	100,800
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,950
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	96,250
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,150
» » » 10 % 1- 1-1981	97,225
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	84,575
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,300
» » » 12 % 1- 4-1982	98,900
» » » 12 % 1-10-1983	97,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 aprile 1979

Valuta	
Dollaro USA	845,50
Dollaro canadese	739,075
Marco germanico	443,425
Fiorino olandese	409,125
Franco belga	27,974
Franco francese	193 —
Lira sterlina	1764,10
Lira irlandese	1698,50
Corona danese	159,27
Corona norvegese	163,97
Corona svedese	192,22
Franco svizzero	488,615
Scellino austriaco	60,366
Escudo portoghese	17,35
Peseta spagnola	12,335
Yen giapponese	3,873

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Modificazione della data di svolgimento delle prove scritte del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato.

Le prove scritte del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1978, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 399, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 ottobre 1978, già fissate per i giorni 5, 6, 7, 9 e 10 marzo 1979 e rinviate al 4, 5, 6, 8, 9 giugno 1979, sono definitivamente stabilite per i giorni 21, 22, 23, 25 e 26 maggio 1979.

Dette prove avranno luogo in Roma, nella sede del Consiglio di Stato, sito in piazza Capo di Ferro n. 13, con inizio alle ore 8,30.

(3774)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Milano

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Milano;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Milano.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Milano.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Milano entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Ammnistrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1979
Registro n. 5 Giustizia, foglio n. 393

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Milano

Il sottoscritto . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Milano, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 20 aprile 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonché dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3487)

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Modena

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici della amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Modena;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Modena.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Bologna.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Bologna entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stti destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice fòrma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1979
Registro n. 5 *Giustizia, foglio n.* 394

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Bologna

Il sottoscritto . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Modena, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 20 aprile 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3493)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a cinquantasette posti di direttore in prova nella carriera direttiva, ruolo dei direttori degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dello artigianato.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 19 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, recante modificazioni ed integrazioni al regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, relativo all'inquadramento del personale degli uffici provinciali del Ministero dell'industria e del commercio;

Vista la legge 23 febbraio 1968, n. 125, recante nuove norme concernenti il personale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 27 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1973, registro n. 12, foglio n. 277, concernente le nuove piante organiche delle carriere direttive di questo Ministero;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1977, registro n. 8, foglio n. 293, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a sessantadue posti di direttore in prova (par. 307) nella carriera direttiva, ruolo dei direttori degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che nel concorso predetto sono risultati vincitori soltanto cinque candidati;

Ravvisa la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di mettere a concorso i cinquantasette posti rimasti scoperti;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a cinquantasette posti di direttore in prova (par. 307) nella carriera direttiva, ruolo dei direttori degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Possono partecipare al concorso:

a) gli impiegati delle carriere direttive dei ruoli delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i quali abbiano compiuto, alla data del bando di concorso, quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nelle carriere stesse;

b) gli impiegati delle carriere di concetto delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che abbiano prestato, alla data del bando di concorso, almeno tredici anni di effettivo servizio nelle carriere e siano in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, di uno dei seguenti diplomi di laurea: in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze economico-marittime, in scienze coloniali, in sociologia, in matematica, in economia aziendale, in scienze economiche e sociali, in scienze economiche e bancarie, in scienze economiche, in scienza dell'informazione, in scienze statistiche ed economiche, in scienze statistiche ed attuariali e in scienze statistiche e demografiche.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato dal Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo, allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi) - Via Molise n. 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) il titolo di studio conseguito;

d) la carriera di appartenenza e decorrenza della stessa;

e) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

f) la lingua estera nella quale si intende sostenere l'esame;

g) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.
Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una teorico-pratica, ed in un colloquio.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema che verterà su una delle seguenti materie:

1) diritto amministrativo;
2) economia politica.

La prova teorico-pratica consisterà nella soluzione di questioni connesse con l'attività del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con particolare riguardo all'applicazione della legislazione sugli uffici provinciali industria, commercio e artigianato e sulle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Il colloquio verterà oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte anche sulle seguenti:

a) diritto privato (civile e commerciale);
b) diritto costituzionale;
c) scienza delle finanze;
d) elementi di statistica;
e) lingua francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato, conversazione e traduzione di un brano di carattere tecnico amministrativo.

Art. 6.
Svolgimento delle prove

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni 5 e 6 giugno 1979, alle ore 8,30, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali, primo piano (Parlamentino), via Molise n. 2, Roma.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 8/10 nelle prove scritte e non meno di 7/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 8/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.
Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.
Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno opprovate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato (richiesto solo per i candidati di cui alla lettera *b*) dell'art. 2);

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) ed eventualmente 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I candidati impiegati delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dovranno presentare un certificato in carta legale, rilasciato dal presidente dell'ente dal quale dipendono, attestante la carriera di appartenenza, la decorrenza e la qualifica rivestita.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati direttori in prova (par. 307) nella carriera direttiva, ruolo dei direttori degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e saranno confermati nella qualifica stessa, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumono regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 10.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza (par. 307) oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1979

Il Ministro: PRODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1979
Registro n. 2 Industria, foglio n. 361

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi) - Via Molise, 2 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinquantasette posti di direttore in prova (par. 307) nella carriera direttiva, ruolo dei direttori, degli UU.PP.I.C.A.

All'uopo fa presente:

1) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . .;

2) di prestare servizio come impiegato presso . . . . (1);

3) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

4) di voler sostenere la prova orale obbligatoria di lingua . . . . (francese o inglese o tedesca).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma . . . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . . . .

---

(1) Indicare la carriera di appartenenza e decorrenza della stessa.

(2609)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, ad otto posti di sottotenente di vascello in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme ed i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali corpi di commissariato e capitanerie di porto;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente della Marina militare;

Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 697, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1973, n. 1027, che sostituisce la tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 674, relativa al programma dell'esame di concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976, relativo ai titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia navale ed ai concorsi per la nomina ad ufficiali in servizio permanente nei ruoli della Marina militare;

Visto il decreto ministeriale in data 5 aprile 1977, con cui sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione ai vari corpi della Marina militare;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a otto posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Le prove scritte avranno luogo presso l'Accademia navale di Livorno nei giorni 4 e 5 luglio 1979.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini italiani di sesso maschile provvisti di laurea in: economia e commercio; fisica; giurisprudenza; ingegneria aeronautica; ingegneria chimica; ingegneria civile; ingegneria elettronica; ingegneria elettrotecnica; ingegneria meccanica; ingegneria mineraria; ingegneria navale-meccanica; ingegneria nucleare; matematica; scienze politiche; discipline nautiche; scienze economiche-marittime.

Art. 3.

I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani;

b) aver compiuto il 20° anno di età e non aver superato il 28° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, stabilita al successivo art. 6;

c) risultare di buona condotta;

d) possedere l'attitudine psichica e fisica indicata sul successivo art. 4;

e) non essere stati prosciolti da precedente arruolamento volontario in Marina od in altre Forze armate e non aver cessato di appartenere all'Accademia navale per motivi disciplinari.

Art. 4.

L'attitudine psichica e fisica richiesta è quella risultante dall'elenco delle «imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 496, integrata dai seguenti requisiti particolari:

la statura non deve essere inferiore a m 1,63;

statura, perimetro toracico e peso corporeo debbono essere tra di loro in rapporto armonico;

il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottopiche decimali internazionali alla distanza di m 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus binoculare 10/10;
visus monoculare 4/10;

l'eventuale miopia non deve essere superiore a 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore a 5 diottrie; se vi è astigmatismo la miopia e l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente a 4 diottrie e 5 diottrie nel meridiano peggiore;

la sensibilità cromatica, da accertarsi con le lame di Holmegreen deve essere assolutamente normale;

la funzione auditiva deve essere assolutamente normale.

L'accertamento dell'attitudine psichica e fisica sarà effettuata da apposita commissione presso un ente sanitario della Marina militare. Contro il risultato di tali accertamenti non sono ammessi ricorsi né richieste di controlli superiori.

Art. 5.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 3 sono elevati per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe; il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Il diritto ai benefici previsti dal presente articolo deve essere dimostrato dai concorrenti con idonea documentazione che dovrà essere allegata alla domanda.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, conforme all'allegato *B* devono essere presentate al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare della Marina - I Divisione - I Sezione, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute oltre il termine indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande, oltre al nome e cognome del candidato, dovranno contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto il candidato, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea, nonché la data e l'istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua o le lingue straniere facoltative nelle quali desidera sostenere il colloquio;

h) il recapito dell'interessato e, se diverso, quello della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Qualora il candidato abbia diritto ad aumenti dei limiti di età dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso citando le leggi che danno diritto al titolo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Alla domanda deve essere unito un foglio di carta legale sul quale il candidato deve applicare una propria fotografia formato tessera a mezzo busto, su fondo bianco, di data recente e deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente su ambedue i documenti il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Art. 7.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento del concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso a prestare servizio in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 8.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro della marina mercantile, e sarà composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio od un ufficiale ammiraglio (CP).

Membri:

un capitano di vascello (CP) o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale ammiraglio (CP), con la carica di vice-presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore e un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto.

Segretario:

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere, saranno aggregati alla commissione, con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 9.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla commissione né consultare libri e manoscritti, salvo i manuali di legge e di decreti inseriti nella raccolta ufficiale, che la commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravverrà alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle due tesi da esso estratto a sorte.

La commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 10.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno, per quanto non in contrasto con il presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - I Divisione - I Sezione, nel termine di venti giorni da quello della comunicazione i documenti in regola col bollo, atti a comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 11.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1978, n. 15, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere non anteriori di tre mesi alla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5), salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento ai documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

Per ottenere la nomina a sottotenente di vascello (CP) i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di vascello (CP) nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale ed un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1979

Il Ministro della difesa
RUFFINI

Il Ministro della marina mercantile
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1979
Registro n. 9 *Difesa, foglio n.* 170

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME DI CONCORSO PER LA NOMINA AD UFFICIALE IN S.P.E. NEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAME	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Esami scritti		
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima	8 ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto amministrativo	8 ore	3
	Esami orali (1)		
1	Diritto della navigazione: parte marittima	20 min.	3
2	Diritto internazionale marittimo	20 min.	2
3	Diritto privato e cenni di procedura civile	20 min.	2
4	Diritto penale e cenni di procedura penale	15 min.	2
5	Diritto costituzionale	15 min.	2
6	Diritto amministrativo	15 min.	2
7	Economia politica	15 min.	2
8	Geografia economica	15 min.	2
9	Lingua straniera facoltativa, a scelta tra inglese, francese e tedesco (2)	15 min.	1

(1) La commissione ha facoltà di interrogare il candidato anche sul tema svolto per iscritto.

(2) Il candidato dovrà tradurre dall'italiano e parlare correttamente la lingua prescelta. Il punteggio della prova, pur sommandosi a quello delle altre, influirà esclusivamente sulla graduatoria dei vincitori.

1. — DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
Parte marittima

Tesi 1ª:

Definizioni, caratteri, fonti e interpretazioni del diritto della navigazione marittima. Amministrazione diretta e indiretta, attiva e consultiva della Marina mercantile. L'esercizio privato di funzioni e servizi pubblici. Il registro italiano navale.

Tesi 2ª:

Il personale marittimo. Ordinamento della gente di mare. Matricola e titoli professionali. Il collocamento della gente di mare.

Il personale addetto ai servizi portuali. Pilotaggio e rimorchio. Il personale delle costruzioni navali. Ordinamento del lavoro portuale. Uffici del lavoro portuale. Compagnie portuali.

Tesi 3ª:

I beni pubblici destinati alla navigazione marittima. Mare territoriale; demanio marittimo e gestione dei beni del demanio marittimo.

Tesi 4ª:

Attività amministrativa e di polizia nei porti e in materia di navigazione. Atti di stato civile in corso di navigazione.

Tesi 5ª:

Il regime amministrativo della nave. Costruzione, individuazione, nazionalità e cancellazione della nave. Navigabilità della nave. Documenti di bordo. La proprietà e comproprietà della nave. Pubblicità della proprietà navale. Modi di acquisto della proprietà della nave. Privilegi e ipoteca.

Tesi 6ª:

L'esercizio della nave. L'impresa di navigazione: l'armatore e la società di armamento. Gli ausiliari dell'armatore. L'equipaggio. Il comandante della nave. I raccomandatari. Il contratto d'arruolamento.

Tesi 7ª:

I contratti di utilizzazione della nave: locazione e noleggio. Il trasporto di persone e di cose. Stallie e controstallie. Titoli rappresentativi delle merci trasportate: polizze di carico e ricevute per l'imbarco. Ordine di consegna.

Tesi 8ª:

Le avarie. La contribuzione alle avarie comuni. Danni classificati in avaria comune e beni tenuti alla contribuzione. Avaria-danno e avaria-spesa. Formazione delle masse creditorie e debitorie. La liquidazione delle avarie comuni. Regolamento d'avaria e obbligo di contribuzione. Liquidazione amichevole: chirografo d'avaria.

Tesi 9ª:

Urto di navi e responsabilità per danni a terzi. Assistenza e salvataggio. Recupero e ritrovamento di relitti. Cenni sulle assicurazioni dei rischi della navigazione.

Tesi 10ª:

Le cause per sinistri marittimi. Le controversie di lavoro. Cenni di diritto penale marittimo. Delitti, contravvenzioni, disposizioni disciplinari.

2. — Diritto internazionale marittimo

Tesi 1ª:

Concetto e definizione del diritto internazionale. Storia e fonti del diritto internazionale. I soggetti del diritto internazionale e il concetto di Stato. Diritti fondamentali degli Stati. Gli oggetti del diritto internazionale, in particolare: il territorio, i fiumi, il mare e l'atmosfera.

Tesi 2ª:

L'alto mare e gli altri spazi marittimi. Il mare territoriale e le acque interne. I fiumi internazionali. Sottosuolo marino e spazio atmosferico sovrastante l'alto mare.

Tesi 3ª:

Regime delle navi da guerra e mercantili. Regolamentazione internazionale della navigazione e dei traffici marittimi. Misure coercitive non belliche in tempo di pace.

Tesi 4ª:

Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra. La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche. I belligeranti. La corsa. Mine e sommergibili. Blocco. Embargo e angaria. Rappresaglia.

Tesi 5ª:

Diritto di preda e sue limitazioni. Visita e cattura. Giudizio delle prede. Contrabbando. Assistenza ostile.

Tesi 6ª:

Neutralità. Diritti e doveri dei belligeranti in acque neutrali. Internamento delle navi e dei belligeranti.

3. — Diritto privato e cenni di procedura civile

Tesi 1ª:

L'ordinamento giuridico. Società e Stato La norma giuridica. Diritto pubblico e diritto privato. Fonti del diritto. La norma giuridica nel tempo e nello spazio. I conflitti di legge.

Tesi 2ª:

Il diritto soggettivo. Il rapporto giuridico e i suoi elementi. Soggetti: persone fisiche e persone giuridiche. Stato e capacità giuridica. Cittadinanza: acquisto, conflitto di cittadinanza, perdita, riacquisto.
Stato di famiglia. La sede della persona. Domicilio e residenza. Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 3ª:

Fatto e atto giuridico. Il negozio giuridico: concetto, classificazione, elementi. La dichiarazione di volontà. Vizi della volontà. La pubblicità. La trascrizione.

Tesi 4ª:

La rappresentanza. Differenza tra procura e mandato. Conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.

Tesi 5ª:

L'oggetto del rapporto giuridico. I beni. I diritti reali: proprietà, diritti reali di godimento. Il possesso e le azioni possessorie. L'usucapione.

Tesi 6ª:

Le obbligazioni. Effetti. Trasmissione. Estinzione. Inadempimento. Diritti reali di garanzia. Il decorso del termine.

Tesi 7ª:

Il contratto: nozione e specie. Elementi del contratto. Effetti e risoluzione dei contratti.

Tesi 8ª:

Le imprese commerciali. Le società: cenni generali sui tipi di società. I collaboratori dell'imprenditore. Il rapporto di lavoro subordinato.

Tesi 9ª:

Nozioni generali sul processo civile. Competenza, giudizio di cognizione e giudizio di esecuzione. Cenni generali sul fallimento e le altre procedure concorsuali.

Tesi 10ª:

Successione legittima e testamentaria.

4. — Diritto penale e cenni di procedura penale

Tesi 1ª:

La legge penale. Codice e leggi speciali. La legge penale nel tempo e nello spazio.

Tesi 2ª:

Cenni sul reato: suoi elementi, circostanze del reato. Imputabilità. Recidiva.

Tesi 3ª:

Delle pene. Pene principali e accessorie. Concorso di pene. Conseguenze penali della condanna. Misure amministrative di sicurezza. Delle sanzioni civili.

Tesi 4ª:

Atti di polizia giudiziaria. Della istruzione preliminare. Dell'arresto e della custodia preventiva. Dell'esecuzione delle misure di sicurezza.

Tesi 5ª:

Dell'azione penale, del giudizio e delle parti nel processo penale. Cenni sul giudizio e sulla sentenza. Cenni sulla esecuzione penale. Del casellario giudiziario.

5. — Diritto costituzionale

Tesi 1ª:

L'ordinamento giuridico. Concetto di Stato moderno: suoi elementi costitutivi. Il diritto costituzionale e le sue fonti.

Tesi 2ª:

La Costituzione italiana e gli organi costituzionali. Gli organi e i soggetti ausiliari dello Stato.

Tesi 3ª:

Il Parlamento. Ordinamento e funzioni.

Tesi 4ª:

Il Capo dello Stato, il potere esecutivo: il Governo. Gli organi ausiliari del Governo. Le funzioni del potere esecutivo.

Tesi 5ª:

La funzione giurisdizionale: la Magistratura. Il consiglio superiore della magistratura. Le garanzie costituzionali. La Corte costituzionale.

Tesi 6ª:

I diritti e i doveri pubblici dei cittadini. Il referendum. I partiti politici. I sindacati.

6. — Diritto amministrativo

Tesi 1ª:

Il diritto amministrativo e le sue fonti. La pubblica amministrazione: concetti generali. L'amministrazione statale centrale e periferica.

Tesi 2ª:

Soggetti ed organi della pubblica amministrazione.

Tesi 3ª:

L'amministrazione locale. Le regioni. La provincia. Il comune.

Tesi 4ª:

Il rapporto d'impiego pubblico.

Tesi 5ª:

Gli atti amministrativi: nozione, categorie, vizi. Autotutela amministrativa.

Tesi 6ª:

I beni della pubblica amministrazione. Beni demaniali e beni patrimoniali. Nozioni sul regime amministrativo della proprietà privata.

Tesi 7ª:

La giustizia amministrativa. I ricorsi amministrativi. Il consiglio di Stato e i tribunali amministrativi. L'avvocatura dello Stato.

Tesi 8ª:

La Corte dei conti: funzioni di controllo e attribuzioni giurisdizionali.

7. — ECONOMIA POLITICA

Tesi 1ª:

Oggetto dell'economia politica. Le diverse scuole economiche. I bisogni dell'uomo. Ricchezza e valore.

Tesi 2ª:

La produzione dei beni. I fattori della produzione: natura, lavoro, capitale. L'organizzazione della produzione. L'impresa. La concorrenza. Le crisi. L'associazione per la produzione. Divisione del lavoro. Il concentramento della produzione.

Tesi 3ª:

La circolazione dei beni. Lo scambio. Moneta e sistema monetari. Lo scambio internazionale. Il credito. Le banche.

Tesi 4ª:

La distribuzione della ricchezza. Come si opera la distribuzione dei beni. La proprietà. L'eredità. Le classi sociali. La rendita fondiaria. L'aumento della rendita, e il plus valore. Il prestito a interesse. L'usura.

Tesi 5ª:

I salariati. Le leggi del salario. Modalità del salario. I sindacati operai. Lo sciopero. Gli imprenditori. Il profitto. Il tasso sui profitti.

Tesi 6ª:

La consumazione della ricchezza. Diritti e doveri del consumatore. Controllo dello Stato sul consumo. Il risparmio. L'investimento. La popolazione. Le leggi di Malthus. L'aumento della popolazione mondiale.

8. — GEOGRAFIA ECONOMICA

Tesi 1ª:

Oceani e mari: moto ondoso, le maree, le correnti marine. Coste e piattaforma continentale. Stretti e canali principali: loro funzione economica.

Tesi 2ª:

Economia della circolazione. Traffico terrestre, marittimo ed aereo. Il turismo.

Tesi 3ª:

L'economia del mare: la pesca nel mondo. Il sale e gli altri prodotti del mare.

Tesi 4ª:

La navigazione marittima: influenza delle condizioni naturali ed umane sul traffico marittimo. La flotta mercantile mondiale. L'industria cantieristica.

Tesi 5ª:

I porti. Retroterra naturale ed economico. I principali porti del mondo con particolare riguardo per quelli mediterranei.

Tesi 6ª:

L'Italia: cenni sull'economia rurale, marittima, industriale e della circolazione.

ALLEGATO *B*

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - I Divisione - I Sezione - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare o capitaneria di porto di . . . . . residente a (1) . . . . . (c.a.p.) . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . n. . . , chiedo di essere ammesso al concorso, per esami, a otto posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto, ruolo normale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 20 aprile 1979.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano; di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole) (2); di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di . . . . . (3); di non aver riportato condanne penali, e di non aver procedimenti penali in corso (4); di essere in possesso del titolo di studio . . . . . . conseguito presso l'Università o Istituto superiore . . . . . nell'anno accademico . . con la votazione di . . .; di trovarmi nella seguente posizione militare . . . . . . (5); dichiaro, con riguardo ai limiti di età, di avere titolo ai seguenti benefici per i quali allego la documentazione a fianco indicata . . . . . (6).

Dichiaro altresì di voler sostenere i colloqui facoltativi nelle seguenti lingue estere . . . .

Allego una fotografia su carta legale, con firma, autenticata.

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (7) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza: qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Citare l'articolo della legge che dà diritto al beneficio ed allegare un documento atto a dimostrare l'esistenza delle condizioni invocate.

(7) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(3036)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di idonei del concorso, per titoli ed esami, a sessantatre posti di segretario comunale generale di 2ª classe.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per esami e per titoli, a sessantatre posti di segretario generale di 2ª classe indetto con decreto ministeriale 30 luglio 1976;

Visti i decreti ministeriale 20 giugno 1978, 3 agosto 1978 e 9 gennaio 1979, con i quali si è proceduto, rispettivamente, alla assegnazione delle predette sessantatre segreterie generali ai vincitori del concorso e alla nomina di venti e di undici idonei presso altrettante fra le medesime sedi resesi vacanti per rinunce o trasferimenti;

Rilevato che, per effetto di ulteriori vacanze, si deve procedere alla nomina di altri dieci idonei;

che fra questi figura il segretario Nicolò Piazza titolare di Amatrice (Rieti), il quale, dapprima escluso dal concorso con provvedimento del 3 gennaio 1977 per difetto del requisito dell'anzianità di servizio prescritto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è stato, con successivo decreto dell'8 gennaio 1977, ammesso con riserva, in pendenza del ricorso proposto al Tribunale amministrativo regionale del Lazio per identica fattispecie dal concorrente Benito Giuseppe Infurnari;

Considerato che, con decisione 15 marzo-23 agosto 1978, n. 688, il predetto tribunale ha accolto il ricorso dell'Infurnari;

Che pertanto, a scioglimento della riserva espressa con il cennato decreto dell'8 gennaio 1977 il Piazza dev'essere ammesso al concorso;

Tenuto conto della posizione di graduatoria dei singoli concorrenti, nonchè delle preferenze da ognuno espresse ai sensi dell'art. 6 del citato decreto ministeriale 30 luglio 1976 in merito all'assegnazione della sede;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

A scioglimento della riserva di cui al provvedimento 8 gennaio 1977, il segretario Nicolò Piazza è ammesso al concorso di cui in premessa.

I sottoelencati candidati, che seguono nella graduatoria del ripetuto concorso dopo l'ultimo promosso, sono nominati, ad eccezione del segretario Sarti Tellio nel frattempo deceduto, segretari generali di 2ª classe ed assegnati alle sedi a fianco di ciascuno indicate a decorrere dal 20 aprile 1979:

1) Strianese Eugenio, Corigliano Calabro (Cosenza);
2) Conforti Gerardo, Montesarchio (Benevento);
3) Pauselli Dante, Vimodrone (Milano);
4) Gargiulo Bruno, Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno);
5) Di Bari Matteo, Ceglie Messapico (Brindisi);
6) Piazza Nicolò, Augusta (Siracusa);
7) Mazzullo Silvio, Militello Val di Catania (Catania);
8) Morabito Antonino, consorzio Fiesso d'Artico-Campagna Lupia (Venezia);
9) Benatti Pompeo, Polistena (Reggio Calabria);
10) Morello Vincenzo, Raffadali (Agrigento).

La mancata assunzione del servizio nella sede assegnata entro il termine previsto comporta rinuncia alla promozione.

I prefetti delle rispettive province sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 aprile 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(3673)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MODENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di ispettore sanitario addetto alla direzione sanitaria;

un posto di assistente della divisione di chirurgia d'urgenza e servizio di pronto soccorso presso il policlinico;

un posto di assistente della divisione di medicina generale seconda e sezione lungodegenti presso l'ospedale civile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modena.

(1220/S)

OSPEDALE CIVILE DI AGORDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio autonomo di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Agordo (Belluno).

(1221/S)

OSPEDALE «SS. BENVENUTO E ROCCO» DI OSIMO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Osimo (Ancona).

(1201/S)

OSPEDALE CIVILE «S. GIOVANNI DI DIO» DI CROTONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario (a tempo pieno);

un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(1213/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di istologia e anatomia patologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di istologia e anatomia patologica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(1214/S)

OSPEDALE PEDIATRICO «CASA DEL SOLE» DI PALERMO

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(1202/S)

OSPEDALE CIVILE DI ARCEVIA

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arcevia (Ancona).

(1203/S)

OSPEDALE CIVICO DI CODOGNO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di unità coronarica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di unità coronarica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Codogno (Milano).

(1200/S)

OSPEDALE «S. FRANCESCO» DI NUORO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente di pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(1208/S)

OSPEDALE «SS. TRINITA'» DI SORA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto di urologia (a tempo pieno);

un posto di aiuto, con idoneità a primario, e tre posti di assistente di emodialisi (tutti a tempo pieno);

un posto di aiuto (a tempo definito) e due posti di assistente (a tempo pieno) di pediatria;

due posti di assistente di odontoiatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sora (Frosinone).

(1204/S)

OSPEDALE CIVILE «P. COSMA» DI CAMPOSAMPIERO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio trasfusionale e di immunoematologia;

due posti di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Camposampiero (Padova).

(1206/S)

OSPEDALE «DI VENERE» DI BARI-CARBONARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria;

due posti di assistente del servizio emotrasfusionale e di immunoematologia;

due posti di assistente di pediatria addetto alla sezione neonatale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

(1207/S)

OSPEDALE « S. MARIA GORETTI » DI LATINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di ematologia;
un posto di assistente di malattie infettive;
un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Latina.

(1211/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Latina.

(1212/S)

OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

(1209/S)

OSPEDALE CIVILE « CONIUGI BERNARDINI » DI PALESTRINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione;
due posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palestrina (Roma).

(1215/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi cliniche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palestrina (Roma).

(1216/S)

OSPEDALE «BRIOLINI» DI GAZZANIGA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Gazzaniga (Bergamo).

(1210/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791100)